



CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

C.F.: 82001410818

P.IVA: 00257580811

www.comune.mazaradelvallo.tp.it

3° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTÀ E ALLE IMPRESE

Regolamento del Mercatino delle pulci, dell' hobbistica e del piccolo antiquariato

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N.72 del **07/10/2024**

ART. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del "Mercatino dell'usato non professionale e dell'hobbistica" da intendersi quale strumento atto a favorire e promuovere il riutilizzo degli oggetti fino all'effettiva usura ed all'impossibilità di ulteriore utilizzo dell'oggetto stesso, attribuendo, sotto tale aspetto al Mercatino, finalità culturali e di rispetto ambientale. Il Mercatino, oltre a consentire limitati scambi economici tra i privati che intendono barattare o vendere l'esubero dei propri beni, dando ad essi nuova vita, è volto a promuovere un riciclo attivo degli oggetti, anche finalizzato al collezionismo, a stimolare i rapporti sociali tra le persone ed a favorire la visibilità della realtà locale.

ART. 2 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, con riferimento al Mercatino, - l'ubicazione e l'orario di svolgimento; - la merceologia; - gli obblighi degli espositori.

ART. 3 – Area riservata allo svolgimento del mercatino e orario di vendita

L'area destinata allo svolgimento del Mercatino è quella interessante le piccole Piazze del Centro Storico della città, ovvero Piazza Immacolata, Piazza China e Piazza Ettore Ditta.

Il Mercatino si terrà dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (comprese le operazioni di smontaggio/allestimento e sgombero) di ogni prima domenica del mese (tranne i mesi di Luglio, Agosto e Settembre). Qualora la domenica ricadesse in una ricorrenza verrà posticipato alla seconda domenica del mese.

Ad ogni richiedente verrà assegnato un solo spazio espositivo non superiore a mq. 12 (dodici). Saranno accettate richieste di partecipazione al Mercatino fino ad un numero massimo di 60 (sessanta) espositori.

ART. 4 – Requisiti dei partecipanti

Al Mercatino possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale, ma che offrono al pubblico oggetti usati o delle proprie capacità, e che non siano:

- titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche;
- artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale.

ART. 5 – Tipologie merceologiche ammesse

Il Mercatino si configura come un mercato ad offerta.

I privati cittadini e/o associazioni possono essere ammessi allo scambio e alla vendita di cose ed oggetti usati, quali: - cose antiche e piccolo antiquariato; - bigiotteria, oggettistica usata, articoli da collezione, abbigliamento e accessori per la persona; - filatelia (francobolli ed oggetti d'interesse filatelico); - numismatica (monete, banconote ed oggetti d'interesse numismatico); - libri, riviste,

giornali ed altri documenti a stampa o di natura informatica digitale; - monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavolo) di metalli e pietre preziose; - strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione; - dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione; - pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola; - articoli di ceramica, porcellana, vasellame; - giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine; - opere di pittura, di scultura e grafica; - tappeti ed arazzi, tessuti; - hobbistica in genere; - biciclette; - elettrodomestici e ricambi; - attrezzatura da giardino.

ART. 6 – Tipologie merceologiche non ammesse

E' fatto divieto di esporre e/o porre in vendita i seguenti articoli: - piante, fiori, animali; - prodotti di igiene personale e cosmesi; - prodotti alimentari; - armi, materiali esplodenti e combustibili; - metalli e pietre preziose nonché oggetti e opere d'interesse storico e/o archeologico; - ricambi di autovetture, motocicli, ciclomotori; - attrezzatura ed utensileria da cantiere; - materiale riservato ad un pubblico adulto. In ogni caso è severamente vietato scambiare oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi e non compresi nelle tipologie sopraindicate. Compete alla Polizia Municipale diffidare ed allontanare dal Mercatino coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere lo svolgimento di attività commerciale vera e propria e, parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle Leggi ed ai regolamenti vigenti, o comunque considerati pericolosi per la pubblica incolumità. Il concessionario dell'area espositiva è ritenuto personalmente responsabile, ad ogni effetto, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.

ART. 7 – Domanda di ammissione e assegnazione posteggio

I richiedenti interessati ad ottenere uno spazio espositivo dovranno presentare apposita domanda alla mail protocollo@pec.comune.mazaraodelvallo.tp.it o presso l'ufficio protocollo corredata di documento di identità e codice fiscale nella quale dovranno essere indicati: - generalità; - recapito telefonico; - tipologia di prodotti che si intendono porre in vendita.

Contestualmente alla predetta domanda, i richiedenti dovranno altresì dichiarare: - di sollevare il Comune di Mazara del Vallo da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale; - di esporre merci di loro esclusiva proprietà e di provenienza lecita; - di non essere titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche; - di non essere artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale.

Gli spazi saranno assegnati in base all'ordine cronologico di protocollazione delle richieste di partecipazione. Successivamente se dovessero risultare spazi vuoti saranno assegnati in ordine cronologico alla presentazione delle richieste.

L'assegnazione è in ogni caso temporanea e non può superare il periodo di apertura previsto per il mercato nell'anno di riferimento della richiesta.

ART. 8 – Obblighi e divieti

Le concessioni di posteggio nell'ambito del Mercatino sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di suolo pubblico nella misura stabilita dalle norme, in relazione alle dimensioni del posteggio assegnato.

Ai titolari degli spazi del mercatino:

1. è fatto obbligo di: - contenere le merci e le attrezzature nell'area assegnata; - esporre la merce su appositi banchetti rialzati dal suolo, è consentito agli espositori di antiquariato di posizionare per terra oggetti non idonei ad essere sistemati sul banco; - mantenere costantemente pulito lo spazio assegnato; - conferire i rifiuti e gli imballaggi con le apposite modalità; - ripulire e lasciare in perfetto ordine, al termine dell'attività, l'area occupata e quella circostante; - attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio su aree pubbliche ed il trattamento degli oggetti usati, nonché alle disposizioni del presente Regolamento.

2. è fatto divieto di - occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di vendita; - esporre oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi e materiale di cui all'Art. 6; - recare molestie richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi; - usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono; - bruciare rifiuti; - raccogliere firme, dichiarazioni; - cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata; - insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato; - danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo; - posizionare ed esporre direttamente sul suolo la merce; - infiggere al suolo picchetti, chiodi e/o ancoraggi nella pavimentazione o nelle parti lignee o murarie; - imbrattare la pavimentazione con oli, grassi, carbonella e simili; - utilizzare attrezzature da cucina con alimentazione a gas GPL e fiamme libere o barbecue, dispositivi elettrici non certificati, nonché depositare materiali infiammabili.

ART. 9 – Modalità di svolgimento

I prodotti esposti per la vendita o per il baratto devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico o il valore di scambio, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

ART. 10 – Sospensione e trasferimento temporaneo

Il Mercatino può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse.

Il Sindaco, inoltre, si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di sospendere il Mercatino se coincidente con altre manifestazioni ritenute dall'Amministrazione maggiormente rilevanti o incompatibili. Il Sindaco emetterà apposito provvedimento contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

ART. 11 – Responsabilità, sanzioni, e controlli

Con l'uso dello spazio espositivo il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi, esonerando totalmente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

Gli operatori assumono nei confronti dei terzi, ogni responsabilità civile e penale per gli oggetti esposti e/o venduti.

Il Mercatino è soggetto all'attività di controllo da parte della Polizia municipale, che accerta il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Tutte le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 a seconda della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il procedimento sarà sottoposto alla disciplina di cui alla legge n° 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di violazioni di cui all'art. 8 punto 1) viene disposto l'allontanamento immediato dal Mercatino per le giornate mercatare, salve le ulteriori azioni presso le autorità competenti. Nel caso di violazioni di cui all'art. 8, punto 2 del presente regolamento da parte di un espositore concessionario può essere disposta l'esclusione dallo stesso Mercatino. Restano fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di natura fiscale per le quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

ART. 12 – Affidamento in gestione

La gestione del Mercatino potrà essere affidata dall'Amministrazione Comunale a terzi (associazione o soggetto privato) sulla base di una convenzione che ne disciplina i rapporti negoziali alle condizioni approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 13 – Obblighi e compiti del soggetto gestore

E' affidato al soggetto gestore il compito di:

- ammettere a partecipare al Mercatino esclusivamente i soggetti privati di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- verificare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, segnalando alla Polizia Municipale, anche verbalmente, eventuali abusi o irregolarità;
- pubblicizzare il Mercatino nei modi e nelle forme concordate con l'Amministrazione Comunale;
- collaborare all'organizzazione di attività didattiche e dimostrative connesse alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento si fa esplicito riferimento alle leggi vigenti.

ART. 15 – Norme finali

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della liberazione di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mazara del Vallo - Amministrazione Trasparente.